

ACCERTAMENTO

Requisiti dell'accertamento analitico induttivo

di **Dottryna**



Nell'ambito degli accertamenti indirizzati ai soggetti i cui redditi sono determinati in base alle scritture contabili, l'articolo 39, comma 1, lettera d) del D.P.R. 600/1973 individua un metodo di accertamento cd. analitico-induttivo.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Accertamento", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza i requisiti che devono sussistere affinché l'Agenzia possa ricorrere a tale tipologia di accertamento presuntivo.

L'accertamento analitico induttivo consente all'ufficio di muovere dai **dati analitici** indicati nella contabilità del contribuente per giungere, attraverso l'utilizzo di **presunzioni gravi, precise e concordanti**, alla determinazione di attività non dichiarate o al disconoscimento di passività dichiarate.

In quanto metodologia accertativa che consente all'ufficio di avvalersi di **presunzioni**, disattendendo in parte le risultanze delle scritture contabili, il ricorso a tale strumento è ammesso quando l'**incompletezza**, la **falsità** o l'**inesattezza** dei dati indicati nella dichiarazione risulti dall'ispezione delle **scritture contabili** e dalle altre verifiche di cui all'[articolo 33 del D.P.R. 600/1973](#) ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle **registrazioni contabili** sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'[articolo 32 del D.P.R. 600/1973](#).

La **doppia natura** dell'accertamento in esame è giustificata dalla necessità per l'Amministrazione finanziaria di colmare, appunto attraverso un ragionamento di tipo induttivo, le **lacune** o le **inesattezze** individuate nell'ambito di un **impianto contabile** giudicato, nel complesso, **attendibile**. In questo senso si è espressa anche la risalente [C.M. 29/1978](#), dove è stato precisato come l'esercizio dell'azione di rettifica **non** sia subordinato alla **mera discrezionalità** dell'ufficio, ma debba essere preceduto da un **processo critico**, idoneo ad evidenziare l'eventuale difformità dei dati esposti nella dichiarazione con quelli effettivi e con

gli elementi legittimamente acquisiti dall'ufficio.

È di fondamentale importanza **distinguere** l'accertamento analitico-induttivo dalla diversa tipologia prevista dal [secondo comma dell'articolo 39](#), ovvero quella dell'**accertamento induttivo puro**.

Il discrimine tra le due diverse metodologie accertative deve essere ricercato nella **parziale o totale inattendibilità delle scritture contabili**. Nel primo caso, se l'incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati non è tale compromettere l'attendibilità dell'intero impianto contabile, l'ufficio può soltanto **completare** le lacune riscontrate; nel secondo caso invece, considerato che le omissioni o le false o inesatte indicazioni risultano tali da inficiare l'attendibilità di tutti i dati contabili, l'ufficio può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti, procedendo a determinare l'imponibile in base a **presunzioni anche non gravi, precise e concordanti** ([Cassazione, 7 ottobre 2016 n. 20132](#)).

È opportuno evidenziare, inoltre, come il ricorso all'accertamento analitico-induttivo sia stato ritenuto ammissibile anche in presenza di scritture contabili che, pur formalmente corrette, siano risultate **confliggenti** con le normali regole di **ragionevolezza** ([Cassazione, 13 maggio 2015 n. 9716](#)): è il caso, ad esempio, del contribuente che sostenga, per più anni, un ammontare di costi più elevato rispetto ai ricavi, chiudendo **ripetutamente in perdita** la propria attività.

Recentemente, è stato ritenuto esperibile l'accertamento analitico-induttivo anche a fronte di **movimentazioni anomale del conto cassa**: secondo la Suprema Corte, infatti, la presenza di un conto cassa con ingente saldo positivo in combinazione con una elevata esposizione bancaria costituirebbe una incongruenza sufficiente a giustificare il ricorso allo strumento di cui all'[articolo 39, primo comma, lettera d\)](#), D.P.R. 600/1973 ([Cassazione, 20 gennaio 2017 n.1530](#)).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)